Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Giovedì, 3 settembre 1925** — **Numero 204**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1789.

LEGGE 10 luglio 1925, n. 1515.
Conversione in legge del R. decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2419, circa la proroga, mediante scambio di note, dei trattati e delle convenzioni di commercio fra l'Italia ed altri Stati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge del 25 novembre 1919, n. 2419, col quale veniva data esecuzione nel Regno agli accordi stipulati e da stipularsi, mediante scambio di note, relativi alla proroga e successiva scadenza dei trattati e delle convenzioni di commercio fra l'Italia ed altri Stati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — P. LANZA DI SCALEA — CIANO — G. BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1790.

REGIO DECRETO 29 luglio 1925, n. 1514.

Approvazione della convenzione suppletiva concernente la concessione sussidiata del prolungamento della ferrovia Orbetello-Porto Santo Stefano, dalla stazione di Porto Santo Stefano all'omonimo scalo marittimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 16 settembre 1909, n. 844, con cui venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 30 giugno 1909 con la Società anonima nazionale di ferrovie e tramvie per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Orbetello a Porto Santo Stefano;

Visto il Nostro decreto 20 novembre 1913, n. 1375, con cui venne approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva stipulata il 9 novembre 1913, con la predetta Società a modificazione dell'art. 1 della convenzione 30 giugno 1909;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 febbraio 1917, n. 441, con cui fu approvato e reso esecutorio l'atto suppletivo stipulato il 21 gennaio 1917 a modificazione dell'art. 8, primo comma, della ripetuta convenzione originaria 30 giugno 1909;

Vista l'istanza in data 14 maggio 1924 con cui la Società ha chiesto la concessione sussidiata del prolungamento della ferrovia dalla stazione di Porto Santo Stefano all'omonimo scalo marittimo;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva stipulata il 18 luglio 1925 fra i delegati dei Nostri Ministri per i lavori pubblici e per le finanze in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della Società nazionale di ferrovie e tramvie, per la concessione sussidiata del prolungamento della ferrovia Orbetello-Porto Santo Stefano, dalla stazione di Porto Santo Stefano all'omonimo scalo marittimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 3. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1791.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 agosto 1925, n. 1522.

Modificazioni alle norme per l'ammissione al concorso di uditore giudiziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 103 e 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, sull'ordinamento giudiziario;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni al vigente ordinamento giudiziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai concorsi per i posti di uditore giudiziario che saranno indetti fino a tutto il 1926 sono ammessi i laureati in legge anche di età superiore ai 30 anni, purchè alla scadenza del termine prescritto per presentare la domanda di ammissione non abbiano superato i 35 anni.

Rimane sempre fermo il limite di 39 anni per l'ammissione degli invalidi di guerra in conformità del disposto dell'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

E' abrogato l'ultimo capoverso dell'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla Regia nave « Savoia », addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 11. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1792.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 agosto 1925, n. 1521.

Abrogazione dell'ultimo capoverso dell'art. 158 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, sull'ordinamento giudiziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la neccessità di abrogare l'ultimo capoverso dell'art. 158 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ultimo capoverso dell'art. 158 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, è abrogato.

I magistrati aventi titolo e funzioni di procuratore generale o di primo presidente di Corte di appello, qualora siano collocati fuori ruolo ai termini dell'articolo anzidetto, conservano il titolo ed il rango di cui erano precedentemente investiti.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla Regia nave « Savoia », addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 10. — GRANATA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 6)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro quinquennale 9ª emissione	193	Capitale 7,000 —	Borghese Umbertina fu Umberto, minore, sotto la patria potestà della madre Puppi *Pia*, vedova Borghese.	Borghese Umbertina fu Umberto, minore, sotto la patria potestà della madre Puppi *Vittoria-Pia*, vedova Borghese.
3.50 %	652140 652141	31.50 105 —	Cossi Maria fu *Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Ricetti Caterina fu Stefano, vedova Cossi *Antonio*, domic. a Sondalo (Sondrio). La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Ricetti Catterina fu Stefano, vedova Cossi *Antonio*, ecc.	Cossi Maria fu *Giacomo-Antonio o Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Ricetti Caterina fu Stefano, vedova di Cossi *Giacomo-Antonio o Antonio*, domic. a Sondalo (Sondrio). La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Ricetti Catterina fu Stefano, vedova di Cossi *Giacomo-Antonio o Antonio*, ecc.
	212564	182 —	Masi Nella di *Anchise*, nubile, domic. in Firenze, con usufrutto vitalizio a Masi *Anchise* fu Tommaso, domic. a Milano.	Masi Nella di *Stanislao-Anchise*, nubile, domic. a Firenze, con usufrutto vitalizio a Masi *Stanislao-Anchise*, domic. a Milano.
Cons. 5 %	183073	930 —	Perfetti Eugenio di Carlo, domic. a Varese (Como).	Perfetti Eugenio di Carlo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domic. a Varese (Como).
3.50 %	529623	311.50	Rolandi Margherita di Giovanni, nubile, domic. a Milano, con usufrutto vitalizio a Cattoni *Clementina* fu Stefano, vedova di Rolandi Luigi, domic. a Milano.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Cattoni *Maria-Rosa-Clementina*, vedova di Rolandi Luigi, domic. a Milano.
Cons. 5 %	183752	450 —	Fazio *Antonietta* di Lorenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Catania.	Fazio *Maria-Antonietta* di Lorenzo, minore, ecc., come contro.
3.50 %	723300	283.50	Vilella Natale fu Tommaso, domic. a Foggia, con usufrutto vitalizio a Rispoli *Clementina* fu Antonio, vedova Fiumanò *Antonino*, domic. in Reggio Calabria.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Rispoli *Maria-Clementina* fu Antonio, vedova Fiumanò *Antonio*, domic. a Reggio Calabria.
»	336695	182	Scribanti Angelo, Virginia, moglie di Bonola Giuseppe, *Marcello* e Ferdinando fu Paolo, minori gli ultimi due e sotto la patria potestà della madre Bo Claudia fu Giovanni Francesco, vedova Scribanti, quali eredi indivisi di Scribanti Paolo, domic. a Gattinara (Novara), con vincolo d'usufrutto.	Scribanti Angelo, Virginia, moglie di Bonola Giuseppe, *Giacomo-Francesco-Alberto-Marcello* e Ferdinando fu Paolo, minori gli ultimi due, ecc., come contro.
» » »	429302 470198 521317	70 — 70 — 17.50	Odda Armando di Candido, domic. ad Ormea (Cuneo).	Odda Armando di Candido, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domic. a Ormea (Cuneo).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 agosto 1925

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione).

Diffida per restituzione di certificato di rendita.

Il sig. Ghiggino Giulio fu Giuseppe, residente in Castelnuovo Scrivia ed elettivamente domiciliato in Tortona presso la persona ed ufficio del procuratore avv. Eugenio Barberis ed in Castelnuovo Scrivia presso la cancelleria di quell'Ufficio di conciliazione, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Quirico Pio, addetto alla pretura di Tortona, il 17 giugno 1925, ha diffidato, quale marito dotatario, la propria moglie signora Gavio Amalia di Giovanni, residente in Castelnuovo Scrivia, a restituire entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno il certificato di rendita consolidato 5 %, n. 366350, di L. 2500 intestato a « Gavio Amalia di Giovanni, moglie di Ghiggino Giulio, domiciliata a Castelnuovo Scrivia (Alessandria) » con annotazione di vincolo dotale.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentata dal signor Ghiggino Giulio.

Roma, 2 settembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli al posto di vice direttore della Regia zecca in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 15 e 91 del regolamento sui servizi e sul funzionamento della Regia zecca in Roma, approvato con R. decreto 17 aprile 1921, n. 796;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1172;

Ritenuta la necessità di provvedere, mediante pubblico concorso, alla nomina del vice direttore della Regia zecca;

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per titoli, al posto di vice direttore (gruppo *A*, grado 7º) della Regia zecca, in Roma, con lo stipendio annuo di L. 16,000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200.

E' dovuta inoltre l'indennità caro-viveri nella misura stabilita dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 3, corredate dai documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro - Ufficio speciale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato.

Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti che il candidato non abbia oltrepassato l'età di 35 anni. La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

b) certificato di cittadinanza italiana. La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

c) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del sanitario militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

f) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare o certificato di esito di leva;

g) diploma originale o copia autentica di ingegneria industriale, rilasciato da una scuola di applicazione degli ingegneri (o da un altro istituto del Regno ad essa pareggiato) e certificato dei punti conseguiti agli esami di laurea.

Inoltre i concorrenti uniranno alla domanda tutti quei titoli, attestati e pubblicazioni che valgano a dimostrare la loro capacità scientifica e tecnica.

Il limite di età è elevato dal 35º al 40º anno per gli ex combattenti, e per coloro che si trovino in servizio dello Stato almeno da un quinquennio.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati appartenenti all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*); essi dovranno invece presentare copia conforme dello stato matricolare rilasciato e vidimato dall'autorità dalla quale direttamente dipendono, nonchè una dichiarazione attestante che il concorrente è in attività di servizio.

Le domande per poter prendere parte al concorso anzidetto debbono inoltre essere corredate dalla prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di L. 50, a norma del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Art. 4.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Una speciale Commissione da nominarsi con decreto Ministeriale formulerà, mediante apposita graduatoria di cinque tra i concorrenti, il suo giudizio circa il conferimento del posto messo a concorso in base all'esame dei titoli di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

A parità di merito sarà data la preferenza ai candidati che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 7.

Il giudizio della Commissione è inappellabile pei concorrenti.

Il candidato che sarà assunto al posto, salvo che già non sia impiegato di ruolo, dovrà prestare servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore a sei mesi, giusta i combinati disposti dagli articoli 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1172.

Durante tale periodo avrà diritto soltanto ad un assegno mensile in misura corrispondente al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 7º, escluso il supplemento di servizio attivo, giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1172.

Art. 8.

In caso di rinuncia da parte del candidato prescelto, il posto sarà conferito al concorrente che immediatamente lo segua in graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia, se il candidato cui è stato conferito il posto lascia passare 15 giorni dalla comunicazione fattagli senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1925.

Il Ministro: VOLPI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.